

IL RUOLO DELLE COSTITUZIONI NEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (can. 587)

Introduzione

L'erezione canonica di un Istituto di vita consacrata (IVC) o di una Società di vita apostolica (SVA) si effettua mediante l'approvazione del suo codice principale, solitamente denominato Costituzioni, presentato alla competente autorità della Chiesa. In tal modo un Istituto, suscitato dallo Spirito, realizza la sua nascita dal punto di vista canonico mediante l'approvazione delle sue Costituzioni da parte della Chiesa. Spetta normalmente al Vescovo diocesano della sede principale emanare il decreto di erezione, ma egli deve previamente consultare la Sede Apostolica (cf. can. 579), deve cioè spedire ad essa le Costituzioni e gli altri documenti necessari per ricevere il nulla osta¹.

Il ruolo principale del Codice fondamentale, cioè delle Costituzioni di un Istituto di vita consacrata, è,

¹ GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, *AAS* 80 (1988) 841-930; la costituzione prescrive che spetta alla Congregazione per IVC/SVA assolvere la mansione di controllo dei testi basilari degli Istituti/Società in tutta la Chiesa latina (art. 108). L'altra Congregazione incaricata a svolgere questo ruolo è la Congregazione per le Chiese Orientali, competente per la parte orientale della Chiesa cattolica. Alcuni Istituti dipendono dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

secondo il can. 587 §1, «custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli Istituti». La vita consacrata è l'esperienza dello Spirito vissuta nel mondo, ed essa, come realtà teologico-spirituale e nello stesso tempo anche storica, necessita di essere verificata in rapporto al suo fondamento evangelico e al magistero della Chiesa (cf. *Essential elements*² [= EE] 4a). Le Costituzioni sono di fondamentale importanza per un Istituto di vita consacrata perché, attraverso la professione secondo le prescrizioni indicate nelle Costituzioni, le persone consacrate si impegnano a vivere la propria vocazione e riconoscono in esse l'espressione autentica dello spirito, della tradizione e dello stile di vita del loro Istituto, approvato dalla Chiesa.

1. Revisione delle Costituzioni nel Magistero

1.1 *Tra il Concilio Vaticano II e la promulgazione del Codice del 1983*

La promulgazione del Codice di diritto canonico nel 1983 ha portato a compimento il lavoro di rinnovamento della vita consacrata promosso dal Concilio Vaticano II³. Il decreto conciliare *Perfectae carita-*

² SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI [= SCRIS], documento *Essential elements in the Church's teaching as applied to institutes dedicated to works of apostolate*, 31 maggio 1983, *L'Osservatore Romano* (English), 8 giugno 1983, 4-8.

³ Nell'anno successivo alla promulgazione del Codice, l'esortazione apostolica del Giovanni Paolo II, *Redemptionis donum* [= RD], 25 marzo 1984, *AAS* 76 (1984) 513-546, definisce il Codice di diritto canonico come «in qualche modo l'ultimo documento conciliare» (n. 2a).

*tis*⁴ [= *PC*], dopo aver sottolineato l'importanza del ritorno allo spirito originario di ciascun Istituto (n. 2), sottolinea la necessità, a questo scopo, della revisione del diritto proprio: «Perciò le Costituzioni, i “direttori”, i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e altri codici di questo genere, siano convenientemente riveduti» (n. 3c). Il decreto *Christus Dominus*⁵ [= *CD*] sulle opere dell'apostolato nelle singole diocesi richiama da un lato il rispetto del carattere e delle Costituzioni di ciascun Istituto, e suggerisce, dall'altro, che se necessario esse siano modificate in vista dell'apostolato esterno tenendo presenti i principi emanati da quel decreto conciliare (35/1)⁶. In tal modo il Concilio considerava le Costituzioni come mezzo efficace che ogni Istituto di vita consacrata possiede per indicare la propria fisionomia e il proprio modo di agire.

Questa decisione conciliare fu il risultato di una riflessione intrapresa molto tempo prima del Vaticano II, sotto il pontificato di Pio XII. Di fatto, il Romano Pontefice sottolineava l'urgente necessità di

⁴ CONCILIO VATICANO II, decreto *Perfectae caritatis*, 28 ottobre 1965, *AAS* 57 (1965) 702-712.

⁵ CONCILIO VATICANO II, decreto *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, *AAS* 57 (1965) 673-696.

⁶ Tra le varie motivazioni, il decreto riportava le urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano (*CD* 35/1). Il decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 947-990 ha espresso la possibilità di adattare le Costituzioni in vista dell'inizio di un'attività nelle missioni (n. 40c). Alcuni anni dopo, SCRIS e SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, note direttive *Mutuae relationes* [= *MR*], 14 maggio 1978, *AAS* 70 (1978) 473-506, n. 52b, citando lo stesso brano *CD* 35, non fa più menzione dell'adattamento delle Costituzioni.

adattare la prassi e il diritto proprio degli Istituti religiosi alle esigenze del mondo contemporaneo, sia nella vita apostolica attiva che in quella contemplativa, tenendo in considerazione i documenti pontifici, ad esempio *Sponsa Christi* per l'incremento dell'istituzione e degli statuti generali delle monache⁷. Anche la Costituzione apostolica che approvò l'esistenza canonica degli Istituti secolari dichiarava che le Costituzioni di ciascun Istituto, legislazione propria rispondente alla loro particolare natura, dovevano essere adattate prudentemente alle norme generali e agli scopi dei singoli Istituti, alle loro necessità e alle nuove circostanze⁸. Poiché il can. 489 del CIC/17 sulle norme delle Costituzioni dei religiosi dichiarava che «*Regulae et particulares constitutiones singularum religionum, canonibus huius Codicis non contrariae, vim suam servant; quae vero eisdem opponuntur, abrogatae sunt*», si può chiaramente notare che il Vaticano II ha auspicato che le particolarità di ciascun Istituto siano evidenziate nel testo delle Costituzioni.

Il Vaticano II ha detto agli Istituti di vita consacrata di tornare alla propria origine e tale richiesta obbligava necessariamente molte Congregazioni religiose a rivedere il diritto proprio. *PC* 4b dice: «stabilire leggi e fissare norme spetta soprattutto ai Capitoli generali [degli Istituti]». La parte seconda della Motu

⁷ 21 novembre 1950, *AAS* 43 (1951) 5-24. Vedi anche SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, istruzione *Interpreclara*, 23 novembre 1950, *AAS* 43 (1951) 37-44.

⁸ *Provida Mater Ecclesia*, 2 febbraio 1947, *AAS* 39 (1947) 114-124, art. II §2, 3°.

proprio *Ecclesiae sanctae*⁹ [= *ES*], riprendendo alcuni punti del decreto conciliare, dedica alcuni articoli al lavoro di revisione delle Costituzioni (II, 12-14).

L'esigenza di modificare le norme proprie secondo l'indole e la natura dell'Istituto derivava da una causa storica. Nel 1901 la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, sentendo un forte bisogno di dare una guida, emanò le *Normae*¹⁰ per le Congregazioni religiose di voti semplici; di conseguenza alle Congregazioni nascenti venne imposto un modello di Costituzioni fortemente giuridiche e disciplinari. L'imposizione sembrava necessaria dal momento che in molte Costituzioni redatte nei secoli precedenti mancavano chiare norme giuridiche, poiché non esisteva un modello di norme generali applicabili a tutte le Congregazioni nate in diversi luoghi nel corso del 1800. Le *Normae* emanate nel 1901, un anno dopo la bolla *Conditae a Christo*¹¹, scrivendo riguardo agli Istituti di religiosi professanti voti semplici, imposero l'esclusione dalle Costituzioni di trascrizioni di testi tratti dalla Sacra Scrittura, dai Concili, dai santi, dai teologi e da qualsiasi altro libro o autore (art. 27). Di conseguenza,

⁹ Lettera apostolica sulle norme per l'applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II *Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787. La lettera esprimeva in modo generale che per ogni istituto, le leggi generali abbraceranno i principi evangelici e teologici e le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il suo carattere, i fini e i mezzi (*ES* II, 12).

¹⁰ *Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simplicium*, 28 giugno 1901, in T. SCHÄFER, *De Religiosis ad normam Codicis Iuris Canonici*, Romae 1947, 1102-1135, composto da 321 articoli.

¹¹ LEONE XIII, bolla *Conditae a Christo*, 8 dicembre 1900, ASS 33 (1900) 341-347.

in molte Congregazioni religiose riconosciute mediante la bolla, si decise di separare gli aspetti spirituali e dottrinali da quelli giuridici, raccogliendoli in un codice diverso, di minore importanza, chiamato solitamente “direttorio”.

Dopo la promulgazione del CIC/17, la Sacra Congregazione dei Religiosi emanò le *Normae secundum quas*¹² sulla procedura da seguire per l’approvazione di nuove Congregazioni religiose. Questo documento riprese la prima sezione delle *Normae* del 1901 (cf. artt. 1-2) e, seguendo l’ordine lì contenuto, impose in maniera drastica di escludere dalle Costituzioni elementi spirituali (cap. IV, b)¹³. Spesso nelle Costituzioni

¹² *Normae secundum quas*, 6 marzo 1921, *AAS* 13 (1921) 312-319. Si tratta di norme secondo le quali la Congregazione dei Religiosi è solita procedere nell’approvazione di nuove congregazioni religiose sotto la sua competenza (cf. n. 3); il documento era composto da 6 capitoli, suddivisi in 28 articoli. Per le Costituzioni degli Istituti religiosi di diritto pontificio già esistenti, la medesima Congregazione ordinò di emendarle secondo le prescrizioni del Codice promulgato e sottoporle alla Congregazione. Cf. Decreto, 26 giugno 1918, *AAS* 10 (1918) 290, il quale è ripetuto nel decreto del 31 marzo 1919 in *AAS* 11 (1919) 239-240; 26 ottobre 1921 in *AAS* 13 (1921) 538-539. Per quanto riguarda le norme per redigere le Costituzioni di nuove Congregazioni religiose di diritto diocesano che dipendono dalla Sacra Congregazione de Propaganda Fide, cf. istruzione *In terris missionum*, 19 marzo 1937, *AAS* 29 (1937) 275-278, ampliata da *Norme per la stesura*, 29 giugno 1940, in T. SCHÄFER, *De Religiosis* (cf. nt. 10), 1082-1101, 195 articoli in 25 capitoli. Anche in esse fu prescritto che dal testo delle Costituzioni doveva essere esclusa la trascrizione di testi della sacra Scrittura e di qualsiasi altro libro o autore (*Praefactio*, 12.b).

¹³ Questo non significa che le Costituzioni non presentassero alcun carattere delle Congregazioni nascenti. Le *Normae* chiedevano di includere nei documenti da spedire alla Sacra Congregazione le informazioni sulla persona e le qualità del fonda-

erano trascritti i canoni stessi del CIC/17, e questo impediva agli Istituti di esprimere liberamente il dono ricevuto da Dio e lo spirito proprio in esse. È però necessario conoscere il motivo di tale disposizione. *Normae secundum quas* dichiarava che, benché possano essere opportuni alcuni brevi insegnamenti di vita spirituale e religiosa, «*excludendae tamen sunt prolixiores instructiones asceticae, exhortationes spirituales ex professo, et mysticae considerationes, quae omnia aptius pertractantur in libris asceticis*», perché le Costituzioni, continuava l'articolo, debbono contenere «*tantum leges constitutivas congregationis et directivas actuum communitatis, sive quod ad gubernium attinet, sive quod ad disciplinam et normam vitae*» (22, i)¹⁴.

Il Concilio Vaticano II ha dichiarato che le prescrizioni presenti nelle Costituzioni, che non erano più attuali, dovevano essere adattate in base ai documenti emanati dal Concilio stesso. Nel periodo immediatamente successivo al Concilio, la *Evangelica Testificatio*¹⁵, sull'aggiornamento della vita consacrata, ribadisce che, poiché non pochi elementi riguardanti gli aspetti esteriori raccomandati dai fondatori sono ormai superati, «adattamenti devono essere operati ed anche forme nuove possono essere cercate ed istituite con

tore, il motivo dell'istituzione (Cap. I, art. 4), sulla natura dei voti, sui membri, sul modo di vivere della Congregazione religiosa espresse nelle Costituzioni (Cap. V, art. 23/a).

¹⁴ Inoltre art. 22.k delle *Normae* prescriveva di escludere minuziosissime descrizioni circa le funzioni secondarie e prive di valore, riguardanti la cucina, l'infermeria, la cura dei vestiti, ecc., in quanto «*istae gravitatem textus constitutionum a Sede Apostolica approbandarum, minime deceant*».

¹⁵ PAOLO VI, esortazione apostolica *Evangelica Testificatio*, 29 giugno 1971, *AAS* 63 (1971) 497-527.

l'approvazione della Chiesa». Questo è lo scopo, spiegava l'esortazione, al quale si stava generosamente dedicando la maggior parte degli Istituti religiosi a partire dal Vaticano II (cf. n. 5). L'esortazione faceva riferimento alle Costituzioni per sottolineare l'importanza di alcuni temi: coscienza e obbedienza (n. 28); necessario ritiro dal mondo e ospitalità fraterna (n. 35); fedeltà alla preghiera quotidiana (n. 45), e così concernenti la disciplina e la vita spirituale dei religiosi.

Il Romano Pontefice avvisava inoltre nello stesso documento che il cambiamento sperimentato in quell'epoca nei nuovi tipi di Costituzioni e di Regole era talvolta troppo ardito (n. 5). In generale, tuttavia, esisteva nel magistero una fiducia che ammetteva l'espressione di un giusto grado di autonomia da parte degli Istituti religiosi, la cui concreta determinazione di competenza era contenuta nel diritto comune e nelle Regole o Costituzioni di ogni Istituto (cf. *MR* 13c).

1.2 *La promulgazione del Codice del 1983*

Proprio nell'anno della promulgazione del Codice, un documento emanato dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ha espresso un pensiero sulle esperienze di revisione del Codice fondamentale degli Istituti religiosi dediti alle opere di attività apostoliche. Il documento *Essential elements*, all'inizio, dichiara che in quel momento, al termine del periodo di sperimentazione straordinaria previsto dalla motu proprio *Ecclesiae sanctae* (II), molti Istituti religiosi stavano verificando la propria esperienza. «Con l'approvazione delle loro rinnovate Costituzioni e la messa in pratica del nuovo Codice di diritto canonico, essi stanno entrando in una nuova fase della loro sto-

ria» (*EE 2*). Con la revisione, cioè, delle Costituzioni richiesta dal Concilio e con la promulgazione del Codice, il dicastero affermava che gli Istituti entravano in una nuova fase. In realtà tuttavia ancora molti Istituti di vita consacrata hanno dovuto chiedere una ulteriore approvazione delle Costituzioni. Di fatto, un documento della medesima Congregazione *Iuris canonici codice*¹⁶ chiedeva il necessario adattamento del diritto proprio degli Istituti alle norme del Codice promulgato nel 1983. Parecchi Istituti ancora impegnati nell'opera di revisione delle proprie Costituzioni nel periodo post-conciliare, sapendo che sarebbe stato promulgato il nuovo Codice di diritto canonico, ritardavano la richiesta di approvazione perché volevano prima inserire i cambiamenti richiesti dalla nuova legislazione ecclesiale.

Il Romano Pontefice, intanto, nell'esortazione apostolica emanata nell'anno successivo alla promulgazione del Codice, ha riconosciuto il valore del rinnovamento delle Costituzioni degli Istituti di vita consacrata; così infatti dichiara: «dopo lo speciale periodo di sperimentazione e di aggiornamento, i vostri Istituti hanno ricevuto recentemente o si apprestano a ricevere l'approvazione della Chiesa alle Costituzioni rinnovate» (*RD 7b*). Egli inoltre ha mostrato una decisa e serena fiducia verso le Costituzioni rivedute, ribadendo il ruolo delle Costituzioni come regola fondamentale e testo per la pratica applicazione:

L'impegno, assunto mediante i voti, di attuare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza secondo le

¹⁶ SCRIS, decreto *Iuris canonici codice*, 2 febbraio 1984, *AAS* 76 (1984) 498-499.

disposizioni proprie delle famiglie religiose determinate nelle rispettive Costituzioni rappresenta l'espressione di una totale consacrazione a Dio e, insieme, il mezzo che porta alla sua pratica attuazione (*RD* 7b).

Il magistero indicava con tali parole che il carisma di fondazione viene espresso nelle Costituzioni delineando un particolare tipo di spiritualità, vita, apostolato e tradizione (*EE* 11a; cf. *MR* 11). La Chiesa continua ad essere in modo specifico mediatrice dell'azione consacratrice di Dio, riconoscendo e alimentando questa particolare forma di vita consacrata espressa nelle Costituzioni (cf. *EE* 42c).

1.3 *Sintesi presentata nella Vita consecrata*

Il rinnovamento postconciliare, attraverso una ricca riflessione teologica offerta dal Concilio, ha evidenziato l'importanza del carisma originario di ciascun Istituto e Società e ha contribuito in quel periodo a raggiungere una maturazione specialmente nel campo della vita in comunità e dei programmi di formazione. Questo cammino comprendeva anche lo studio e la riflessione sul fondatore, sul carisma e sulle Costituzioni (cf. *Congregavit nos*¹⁷ [= *CN*] 45e). L'esortazione apostolica *Vita consecrata*¹⁸ [= *VC*] si presenta come una sintesi di tale percorso. Essa esprime fiducia dichiarando che ogni carisma di fon-

¹⁷ CIVCSVA, documento sulla vita fraterna in comunità *Congregavit nos*, 2 febbraio 1994, Città del Vaticano 1994.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, *AAS* 88 (1996) 377-486.

dazione porta con sé «“un profondo ardore dell’animo di configurarsi a Cristo, per testimoniare qualche aspetto del suo mistero” (cf. *MR* 51), aspetto specifico chiamato a incarnarsi e svilupparsi nella più genuina tradizione dell’Istituto, secondo le Regole, le Costituzioni e gli Statuti» (*VC* 36f)¹⁹. L’esortazione continua inoltre dichiarando che nella vita consacrata

deve rimanere viva la convinzione che nella ricerca della conformazione sempre più piena al Signore sta la garanzia di ogni rinnovamento che intenda rimanere fedele all’ispirazione originaria. In questo spirito torna oggi – così fa l’appello alle Costituzioni – impellente per ogni Istituto la necessità di un rinnovato riferimento alla Regola, perché in essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa. Un’accresciuta considerazione per la Regola non mancherà di offrire alle persone consacrate un criterio sicuro per ricercare le forme adeguate di una testimonianza che sappia rispondere alle esigenze del momento senza allontanarsi dall’ispirazione iniziale (*VC* 37).

Qui si trova una connessione tra il carisma di fondazione che aspira a incarnare qualche aspetto del mistero di Cristo e le Costituzioni che lo concretizzano; da qui dovrebbe quindi nascere la sicurezza che le per-

¹⁹ Per l’importanza delle Costituzioni secondo l’esortazione, vedi anche nn. 42d sui Capitoli e 73c sulla risposta alle nuove sfide nel mondo odierno. In questo documento il modo di esprimersi – le Regole, le Costituzioni e gli Statuti – è tornato ad essere tradizionale, nel senso che dopo la promulgazione del Codice si è preferito adoperare maggiormente l’espressione *le Costituzioni* nei diversi documenti ufficiali.

sone consacrate devono nutrire nei confronti delle Costituzioni. Il Romano Pontefice chiaramente richiede la fedeltà perché nelle Regole si trova il carisma riconosciuto autentico dalla Chiesa e il criterio sicuro per un'adeguata testimonianza. Sei anni dopo, un documento della Congregazione IVC/SVA cita questo stesso brano con riferimento particolare alla Parola di Dio.

La vita fraterna in comune favorisce la riscoperta della dimensione ecclesiale della Parola: accoglierla, meditarla, viverla insieme, comunicare le esperienze che da essa fioriscono e così inoltrarsi in un'autentica spiritualità di comunione.

Nel contesto della vita fraterna, ribadisce il documento citando il suddetto brano, conviene ricordare la necessità di un costante riferimento alla Regola, perché nella Regola e nelle Costituzioni «è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa»²⁰. Il documento afferma che questo itinerario di sequela di Cristo traduce

²⁰ CIVCSVA, istruzione *Ripartire da Cristo*, 14 maggio 2002, Città del Vaticano 2002, n. 24 ef. La *Propositio* n. 26 della IX Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi del 1994 che era alla base di questo articolo era più semplice e sobria: «I consacrati troveranno nelle Costituzioni l'ispirazione e i mezzi per promuovere, sia singolarmente che comunitariamente, la maturità spirituale e il servizio apostolico. Osservando le proprie Costituzioni, infatti, perseverano nella comunione con la Chiesa e offrono al mondo una testimonianza di vita evangelica». A proposito del ruolo delle Regole e delle Costituzioni, si nota un certo cambiamento di accento. Nella *Propositio*, l'accento era posto sulla comunione ecclesiale e sull'apostolato, nel documento del 2002 si sottolinea invece la vita comunitaria e la Parola di Dio.

sicuramente la particolare interpretazione del Vangelo data dai fondatori ed aiuta i membri dell'Istituto a vivere concretamente secondo la Parola di Dio.

2. Le Costituzioni e il diritto proprio

2.1 *La distinzione tra due categorie di norme nella vita consacrata*

Le denominazioni “diritto proprio” e “Codice fondamentale”²¹ sono nuove nel diritto della Chiesa e vengono usate come termine canonico specifico solo nella Parte III del Libro II, intitolata «Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica» (cann. 573-746). L'espressione “diritto proprio” comprende l'insieme formato dal Codice fondamentale, ossia dalle Costituzioni, e dagli altri testi normativi dell'Istituto. L'espressione “Codice fondamentale” è apparsa per la prima volta nell'*Ecclesiae sanctae* (II: 14). Esso ha avuto diversi nomi a seconda degli Istituti: Regola, Costituzioni, Primo Libro o Libro di vita, ecc. Oggi più comunemente si chiamano *Constitutiones*, perché le *Normae* del 1901 (cf. 1.1) hanno imposto tale uso alle Congregazioni religiose di voti semplici, vietando loro l'uso del termine *Regula* (n. 32)²². Ora

²¹ Nella prima fase della revisione dei canoni, il codice fondamentale fu denominato dalla commissione “codex praecipuus” e il diritto proprio “ius particolare”. Cf. *Acta commissionis*, Can. 2 della Sessione XIII del 1972, *Communicationes* 27 (1995) 217.

²² Secondo l'art. 32 (nelle *Normae* del 1921, art. 22/h), i termini di diritto canonico, ad esempio, «regula, ordo, monasterium, moniales» non si possono applicare alle Congregazioni religiose di voti semplici; invece le espressioni da utilizzare sono «consti-

non è obbligatorio adoperare o no tale titolo. Gli Ordini antichi (Benedettini, Carmelitani, Minori, Capuccini ecc.) continuano ad avere la “*Regula*” (regola) come Codice fondamentale e in questi casi le Costituzioni sono il codice che spiega ed applica la *Regula*, quindi quello che viene oggi chiamato codice complementare.

Il “diritto proprio” contiene tutta la normativa che regola la vita dell’Istituto: il regolamento che l’Istituto emana a tutti i livelli, sulla base del diritto universale. Quindi, oltre alle Costituzioni, si includono le altre norme che vengono emanate dalle competenti autorità dell’Istituto. Viene concessa una massima libertà per quanto riguarda i nomi da attribuire ai codici complementari: direttori, libri di usanze, manuali, consuetudinari, norme complementari o applicative ecc. Il contenuto del diritto proprio non è limitato a ciò che è contenuto al diritto universale, ma include le norme sugli obblighi e sui diritti sia dei sodali che degli Istituti secondo la natura e il fine degli Istituti stessi. Quando il Codice affida al diritto proprio la regolamentazione di un elemento, senza fornire alcuna indicazione precisa, spetta all’Istituto farlo, o nelle Costituzioni o in altri codici, secondo l’importanza della materia²³. Quando invece il diritto universale richiede

tutiones, congregatio religiosa o religio votorum simplicium, domus, sorores» ecc.

²³ Il diritto universale presenta indicazioni generali, entro i cui limiti ogni Istituto è chiamato a costruire le norme proprie. Ad esempio, il can. 641 dice: «Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori a norma del diritto proprio». Secondo il canone, l’ammissione di un candidato al noviziato spetta al Superiore maggiore, ma poiché ci possono essere diversi Superiori maggiori in un Istituto religioso (Moderatore

che l'indicazione sia inserita nelle Costituzioni, ossia nel Codice fondamentale, lo prescrive chiaramente.

2.2 *Approvazione delle norme fondamentali*

Il can. 587 §2 prescrive che «il Codice fondamentale è approvato dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato»²⁴. L'autorità ecclesiastica in tal modo, pur lasciando ampia discrezionalità normativa a ciascun Istituto, vuole avere il controllo del loro testo basilare. La Chiesa è consapevole di avere il diritto e il dovere di vigilare sugli elementi essenziali della vita consacrata affinché non venga messo in pericolo il patrimonio spirituale e apostolico degli Istituti. Anche per “le modifiche” del Codice fondamentale, la gerarchia riserva a sé la sua approvazione esigendo che, dopo la decisione presa dal Capitolo generale, qualsiasi modifica su di esso venga previamente sottoposta all'approvazione dell'autorità competente, perché si tratta del patrimonio non solo dell'Istituto ma anche della Chiesa intera.

supremo, Superiori provinciali o regionali a norma del can. 620), l'ulteriore determinazione è lasciata al diritto interno. Quindi in base al giudizio sull'importanza della materia, l'Istituto determina chi sia il Superiore maggiore competente e dove debba essere collocato l'ordinamento (o nelle Costituzioni o in un altro codice).

²⁴ Cf. *ES* II, 8, 11. Il CIC/83 ha esplicitato l'obbligo dell'approvazione del testo basilare e la sua modifica, che fu richiesta solo implicitamente nel CIC/17 quando definiva l'Istituto religioso di diritto pontificio (can. 488, 3°). Il Codice precedente tuttavia non parlava dell'approvazione nel caso delle modifiche.

Il §4 del canone prosegue suggerendo che tutte le altre norme, stabilite dall'autorità competente dell'Istituto siano opportunamente raccolte in altri codici e potranno essere rivedute ed adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi²⁵. Non essendo sottoposti ad un'approvazione da parte dell'autorità esterna ecclesiastica, tali codici sono più facilmente modificabili²⁶. La regolamentazione, di solito, viene attuata dal Capitolo generale dell'Istituto poiché esso ricopre l'autorità suprema (cf. can. 631 §1), ma può essere effettuata anche da altre autorità di governo, ad esempio il Moderatore supremo con il suo Consiglio, gli eventuali Capitoli provinciali o i Superiori provinciali. Sarà compito delle stesse Costituzioni di ciascun Istituto dare precise norme per determinare chi e in quali ambiti ha il potere di emanare le norme necessarie.

²⁵ Per la revisione dei codici, il documento postconciliare ha ordinato di escludere dal testo fondamentale degli Istituti gli elementi già caduti in disuso, o soggetti a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca, o che rispondono a consuetudini puramente locali. Cf. *ES* II, 14, 17. Escluse le norme in disuso, solo le norme essenziali siano messe nelle Costituzioni. La revisione dei Codici sarà perciò una buona occasione per evidenziare la fisionomia propria dell'Istituto, fissando lo sguardo sulla sua storia e sulle esigenze attuali.

²⁶ Cf. M. SAID, «Schema de Institutis vitae consecratae organis consultationis transmittitur», *Communicationes* 9 (1977) 55-56. Nella seduta di revisione del canone dello schema del 1980 (in qual momento, can. 515), un *Pater* ha suggerito di aggiungere al §4 una clausola «ad mentem Constitutionum» a «in aliis codicibus», perché le norme inferiori siano concordi con quelle delle Costituzioni. La proposta non è stata accettata, perché si trattava di un principio giuridico generale. Cf. «Acta com-missonis», *Communicationes* 15 (1983) 61.

Secondo la capacità determinata nelle Costituzioni, la competente autorità dell'Istituto, ad esempio il Capitolo generale, può modificare quegli elementi del diritto proprio che non siano soggetti all'approvazione ecclesiastica esterna. Per apporre delle modifiche alle Costituzioni viene richiesta di solito una votazione nel Capitolo generale con maggioranza qualificata di voti, ad esempio due terzi; esse devono inoltre essere approvate dalla competente autorità della Chiesa. Per gli Istituti di diritto diocesano, l'approvazione spetta al Vescovo diocesano, e non all'Ordinario del luogo né all'amministratore diocesano, della sede principale; per quelli di diritto pontificio ciò spetta alla Santa Sede (cf. nt. 1). Le interpretazioni autentiche delle norme delle Costituzioni sono parimenti riservate alle stesse autorità (cf. *EE* III 16). Se l'Istituto di diritto diocesano fosse diffuso in più diocesi, in caso di una revisione, il Vescovo della casa principale deve consultare anche gli altri Vescovi delle diocesi nelle quali l'Istituto è presente (can. 595 §1), salvo quanto prescritto nel can. 583.

2.3 Compiti affidati alle Costituzioni

2.3.1 Custodire il proprio patrimonio

Il can. 587 §1 prescrive che, per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli Istituti, il Codice fondamentale deve contenere le norme basilari per la vita e l'apostolato, e precisamente quelle concernenti il governo dell'Istituto e la disciplina dei membri, la loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli. Il diritto universale richiede che il patrimonio dell'Istituto, dono di Dio

che deve continuare a esistere in questo mondo, deve essere fedelmente trasmesso alle successive generazioni nella Chiesa. Il Codice fondamentale di ogni Istituto serve come strumento per mantenere integra la sua identità essenziale.

Il Codice del 1983, in molti punti, rimanda al diritto proprio degli Istituti seguendo i principi essenziali per la vita consacrata, in modo particolare il principio di sussidiarietà²⁷ e quelli specificati nella revisione dei canoni: rispettare il più possibile l'autonomia di ogni Istituto in base al suo patrimonio e ammettere a ciascuno una flessibilità per emanare le norme disciplinari necessarie²⁸. Tutto ciò offre agli Istituti di vita consacrata un ampio spazio di libertà per esprimere la propria identità. Il primo schema del 1977²⁹, dedicato alla vita consacrata, comprendeva già numerosi rimandi (più di 60), senza tuttavia distinguere tra i rimandi alle Costituzioni da quelli agli altri codici. Il secondo progetto del 1980³⁰, divenuto più o meno il testo del Codice attuale, rimandava circa 50 volte alle Costituzioni, quindi al codice che deve essere approvato dalla competente autorità esterna, e altre 50 volte al diritto proprio in genere. Nel Codice attuale si vedono ora due categorie di riferimenti.

²⁷ Cf. «Acta commissionis», *Communicationes* 27 (1995) 240, *Notae* (b).

²⁸ Cf. «Principia quae iuris religiosorum recognitionem dirigant» II e III, *Communicationes* 2 (1970) 171-172.

²⁹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum de Institutis vitae consecratae*, Città del Vaticano 1977. Tutto insieme c'erano 126 canoni.

³⁰ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Patribus Commissionis reservatum*, Città del Vaticano 1980. Lo schema era composto da 170 canoni.

Eccetto i casi enumerati nel diritto universale, la classificazione degli elementi nel diritto proprio è lasciata alla discrezione degli Istituti. In alcuni Istituti di vita consacrata l'accento è posto sugli elementi riguardanti la pratica dei consigli evangelici. Ad esempio, poiché quello dell'obbedienza è di massima importanza per alcuni Istituti, le loro Costituzioni prescrivono come i membri devono prestare ossequio ai loro Superiori, per vivere più profondamente la volontà di Dio. In altri invece, secondo lo spirito del fondatore, i sodali si dedicano soprattutto alle attività missionarie; e qui le Costituzioni descrivono in modo più dettagliato come la loro vita apostolica costituisca una testimonianza resa al Vangelo. Altri ancora indossano un abito religioso che li contraddistingue come segno autentico di consacrazione e di povertà evangelica; o abitano fraternamente in comunità stabilite dal loro Istituto come testimonianza vissuta in conformità con lo spirito della fondazione. Le regole essenziali che riguardano ciascuno di questi aspetti devono essere contenute nelle Costituzioni o negli altri codici, secondo l'importanza della materia. Il diritto universale mostra un quadro generale da seguire; la scelta di classificazione nei diversi elementi da inserire nel diritto proprio deve quindi riflettere il carisma di fondazione dell'Istituto.

2.3.2 Precisazione della natura, dell'indole e del fine dell'Istituto

La richiesta fondamentale del can. 587 §1 di «custodire fedelmente la vocazione e l'identità dell'Istituto» sottolinea che spetta alle Costituzioni descri-

vere la fisionomia dell'Istituto: il suo modo di vivere la sequela di Cristo e la missione propria nella Chiesa di cui al can. 578, la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto. Il carisma di fondazione dell'Istituto o il suo patrimonio ecclesiale deve essere descritto dall'insieme degli elementi fondamentali, spirituali e giuridici, vissuti e proposti dai fondatori e sanciti dalla Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha fortemente auspicato che ciascun membro degli Istituti di vita consacrata abbia come "suprema regola di vita" la sequela di Cristo proposta dal Vangelo (cf. *PC* 2.a) e il diritto universale aggiunge che il suo modo di realizzazione negli Istituti religiosi sia espresso nelle Costituzioni di ciascun Istituto (can. 662). Anche tra gli Istituti di vita consacrata sono riconosciute diverse vie per seguire Cristo come suoi discepoli (cf. can. 577): religiosi di vita contemplativa, religiosi conventuali, religiosi di vita attiva o i membri degli Istituti secolari, e ciascuno conserva le proprie legittime differenze nel modo di comprendere e di vivere la propria sequela. Tali diversità che si trovano tra gli Istituti sia evidenziata nelle Costituzioni come ricchezza nella Chiesa; esse delineano la fisionomia dell'Istituto, determinandone gli elementi essenziali come la vita spirituale, la vita comunitaria e l'apostolato attraverso esplicitazioni spirituali e norme giuridiche.

Secondo l'ordinamento, alcuni elementi riguardanti l'oggetto dei vincoli sacri devono essere messi nelle Costituzioni, ad esempio, le modalità in cui i tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza vanno osservati nello specifico stile di vita (can. 598 §1). In modo particolare, mediante il voto di obbedienza i consacrati promettono di sottomettere la propria volontà ai legittimi Superiori quando comandano secondo le Co-

stituzioni (can. 601)³¹. I Superiori perciò hanno il particolare dovere di governare l'Istituto in conformità alle Costituzioni, le quali stabiliscono chi, in quali circostanze e con quali formalità può dare un comando in nome del voto di obbedienza (cf. CN 51a)³². A questo riguardo, come spiega il documento della Santa Sede, è necessario che le Costituzioni siano il più possibile precise nello stabilire le rispettive competenze della comunità, dei diversi Consigli, dei responsabili settoriali e del Superiore nel governo. La poca chiarezza delle norme giuridiche in questa materia è fonte di confusione e di conflittualità (cf. CN 51a).

Per le case *sui iuris* (can. 613), diversi elementi sono lasciati alle precise indicazioni fornite dalle Costituzioni (cf. cann. 614, 615, 616 §§3-4). Gli Istituti religiosi dediti interamente alla contemplazione, per la loro stessa natura di vita contemplativa, devono inserire nelle loro Costituzioni alcuni elementi che li caratterizzano. Gli Istituti di questo genere arricchiscono il popolo di Dio con i frutti preziosi della santità (cf. can. 674) e lo estendono con il loro fecondo apostolato, ma tale contributo deve rimanere in buona parte

³¹ Il voto è una promessa fatta a Dio (cf. can. 1191), ma la Chiesa conferisce all'Istituto l'autorità religiosa necessaria per vivere il voto di obbedienza in conformità al diritto universale e alle Costituzioni che essa stessa ha approvato. Cf. EE 42c, 49b.

³² Per quanto riguarda la normativa sulla vita comune a livello universale, non esiste un riferimento particolare, ma un documento pontificio dice che la vita comunitaria comporta ordinariamente anche una condivisione quotidiana di vita in conformità alle strutture specifiche e alle norme previste dalle Costituzioni. Cf. EE 19a. Per gli Istituti secolari, il diritto universale prescrive che i vincoli sacri per assumere i consigli evangelici e gli obblighi concernenti (can. 712) e la consacrazione nelle situazioni ordinarie (can. 714) siano descritti nelle Costituzioni.

nascosto nella vita contemplativa secondo le norme delle Costituzioni. La loro vita è caratterizzata da una più marcata separazione dal mondo, le comunità devono limitare l'uso di certi mezzi di comunicazione sociale (cf. CN 34d, can. 666). I monasteri delle monache stabiliscono nelle loro Costituzioni il tipo di clausura adeguata alla propria indole e secondo le sane tradizioni (can. 667 §3)³³. Le Costituzioni stabiliscono i criteri per il proprio ordinamento e il proprio governo (cf. can. 614), definendo in modo particolare la potestà delle Superiori che autorizzano le uscite delle monache e che, in caso di necessità, decidono di inviare le novizie o le professe a compiere parte della formazione in un altro monastero dell'Ordine; e delineano inoltre le modalità per effettuare trasferimenti temporanei o definitivi ad altri monasteri dell'Ordine (cf. *Verbi sponsa*³⁴ 16 §1, 17 §3).

2.3.3 Ulteriori determinazioni

Tra gli elementi affidati dal diritto universale ad una maggiore specificazione all'interno delle Costituzioni degli Istituti di vita consacrata, troviamo prima di tutto la potestà dei Superiori e dei Capitoli (can. 596 §1). Altri casi contemplati sono: le condizioni per la nomina o l'elezione dei Superiori negli Istituti religiosi, il periodo di durata dell'ufficio del Moderatore supremo e dei Superiori maggiori (cann.

³³ Vedi anche PC 16; SCRIS, istruzione *Venite seorsum*, 15 agosto 1969, AAS 61 (1961) 102-120, norme 1 e 9.

³⁴ CIVCSVA, istruzione *Verbi sponsa*, 13 maggio 1999, Città del Vaticano 1999.

623-625): per l'esercizio del suo potere, ogni Superiore deve essere assistito da un Consiglio, i cui membri collaborano con lui mediante il parere o consenso secondo le norme stabilite nelle Costituzioni (can. 627); poiché l'autorità suprema di un Istituto è esercitata, benché in forma straordinaria, dal Capitolo generale in atto, le Costituzioni devono stabilirne la composizione, la frequenza e le funzioni (can. 631)³⁵. In esse devono essere inserite anche le norme sul dovere dell'Istituto verso i membri, affinché possano realizzare meglio il fine della propria vocazione (can. 670) e le disposizioni sulla clausura costituzionale (can. 667 §3).

Il Codice fissa alcune norme universali che lasciano alle Costituzioni la possibilità di dare indicazioni anche diverse sulla stessa materia. Per quanto riguarda le determinazioni negative o restrittive, se il Codice utilizza il termine *nisi* offre la possibilità che vengono date norme contrarie: ad esempio, il can. 634 §1 sui beni temporali degli Istituti religiosi riconosce anche il potere di non accordare la capacità patrimoniale dell'Istituto oppure di limitarla. Un altro caso riguarda il voto di povertà con il quale i religiosi rinunciano a disporre e utilizzare liberamente i beni materiali. Prima della prima professione essi cedono l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e dispongono liberamente del loro uso e usufrutto, ma su questa materia le Costituzioni possono determinare

³⁵ Per gli Istituti secolari, il diritto universale prescrive che la forma di governo, la durata e la modalità di designazione dei Moderatori (can. 717 §1) e la competenza dei Superiori e dei Consigli per l'ammissione all'Istituto (can. 720) siano determinati nelle Costituzioni.

diversamente (can. 668 §1). Anche in questi casi di determinazione negativa o restrittiva è opportuno che le Costituzioni dell'Istituto abbiano le norme necessarie per vivere meglio la specificità del proprio patrimonio.

Alla fine il diritto universale prescrive che sia definita la competente autorità su alcune materie presenti nelle Costituzioni: divisione dell'Istituto, strutturazione delle sue parti (can. 581) e liturgia delle ore (can. 1174 §1)³⁶ quando si tratta di Istituti di vita consacrata. Per gli Istituti religiosi gli argomenti elencati sono: l'erezione della casa religiosa (can. 609 §1) e la sua soppressione (can. 616 §1), le esercitazioni apostoliche fuori della comunità del noviziato (can. 648 §2), il Superiore competente che può dare la licenza per la predica ai religiosi nelle loro chiese o oratori (can. 765) e la licenza per pubblicare gli scritti (can. 832)³⁷.

³⁶ Come elementi particolari, ci sono i casi contemplati nel diritto universale in riferimento ai religiosi; l'ingiunzione di dimora (can. 1337 §1) e l'identità del giudice di prima istanza negli e tra gli Istituti (can. 1427 §§1 e 2).

³⁷ Per quanto riguarda gli Istituti religiosi clericali, ci sono alcune regole specifiche riguardanti la professione di fede (can. 833, 8°), la facoltà di confessione (can. 968 §2) e la facoltà di concedere le lettere dimissorie (can. 1019 §1). Per gli Istituti secolari, ci sono elementi da determinare nelle Costituzioni, in modo particolare per l'incorporazione e la separazione: impedimenti per l'ammissione (can. 721 §2); metodo e durata della prova iniziale (can. 722 §3); incorporazione temporanea e definitiva (can. 723 §§2 e 4); formazione dei membri (can. 724 §1); associazione di membri non incorporati (can. 725); cause della dimissione di un membro (can. 729); uscita del membro di incorporazione perpetua (can. 727).

Conclusione

Come abbiamo visto sopra, con la dovuta procedura, ciascun Istituto può convenientemente rivedere e adattare le norme sia generali che dettagliate, basandosi sulla retta comprensione del carisma di fondazione e rispondendo alle esigenze dei tempi e dei luoghi in cui l'Istituto opera. La mancanza di chiarezza nelle Costituzioni può ingenerare incertezza nella vita davanti ai parecchi condizionamenti esteriori e alle numerose esigenze apostoliche. La Chiesa sottolinea soprattutto un elemento importante: le regole contenute nelle Costituzioni degli Istituti di vita consacrata devono mirare sempre alla fedeltà al patrimonio dell'Istituto; devono inoltre essere opportunamente rivedute secondo le esigenze della Chiesa, universale e locale, e della società.

Tramite la determinazione nel Codice fondamentale, gli Istituti di vita consacrata sono invitati a riproporre nella Chiesa la santità e l'intraprendenza dei fondatori come risposta ai segni dei tempi emergenti nel mondo odierno. L'equilibrio tra l'esigenza della fedeltà al carisma di fondazione e il fissare nella lettera le esperienze spirituali o le intuizioni carismatiche, non è certamente facile da realizzare, perché spesso non è chiaro quale sia lo spirito del fondatore o quali tradizioni siano sane³⁸; è inoltre necessario un tempo

³⁸ Cf. «Acta commissionis», *Communicationes* 6 (1974) 77-78. Per la difficoltà sperimentata nella revisione delle Costituzioni nel periodo postconciliare, cf. SCRIS, risposta *Je vous remercie*, 21 dicembre 1978, *Informationes SCRIS* 5 (1979) 240-242, al Segretario della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

congruo per riuscire a distinguere le cose essenziali da quelle secondarie. Per quanto riguarda le difficoltà sperimentate, oltre l'incapacità di adattarsi ai bisogni della Chiesa e della società, tra i consacrati c'è pure la tentazione d'inserire tutti gli elementi nelle Costituzioni, perché tutti sembrano buoni e importanti. C'è stato un certo atteggiamento pregiudiziale nel considerare il necessario rapporto tra lo spirito e la legge, o una diffidenza da parte del carisma sull'istituzione, il che ha prodotto testi solamente spirituali o troppo giuridici, e perciò inadeguati.

Una difficoltà che nasce comunemente durante il processo di revisione delle Costituzioni è ciò che prescrive il can. 587 §3: in esse «siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici». Le Costituzioni, cioè, devono armonizzare i principi spirituali che animano la vita consacrata con le esigenze fondamentali strutturali. «L'unione di due elementi, spirituale e giuridico, è necessaria perché i testi fondamentali dell'Istituto abbiano una base stabile e perché il vero spirito e la norma vitale li penetrino», diceva *Ecclesiae sanctae* (cf. II 13). Sia privilegiato l'aspetto spirituale e teologico come parte fondamentale della vita consacrata, ma non si può dimenticare l'aspetto giuridico e ascetico affinché una regola possa essere buona ed equilibrata. Non è superfluo dire che non è il testo scritto delle Costituzioni che produce un'autentica consacrazione di vita fatta a Dio; allo stesso tempo si deve però dire che le persone consacrate hanno bisogno di Costituzioni ben ponderate per adempiere un servizio migliore a Dio e agli uomini.

La vita consacrata sta davanti ai diversi tipi di mutamento. Le nuove sfide nel mondo odierno richiedono molta più partecipazione dei membri e un diverso modo di affrontare i problemi, attraverso il dia-

logo sia nella comunità sia con i collaboratori, mediante i principi di corresponsabilità e sussidiarietà. Gli Istituti devono discernere le modalità adeguate per custodire e rendere attuale, nelle diverse situazioni storiche e culturali, il proprio patrimonio ecclesiale e ponderare la necessità o meno di cambiare le norme giuridiche di fronte ai numerosi e urgenti problemi che sembrano talvolta travolgere la vita consacrata. Nel mondo che sperimenta un cambiamento talmente rapido che non era forse mai stato previsto nella storia della legislazione della vita consacrata, spetta agli Istituti discernere anche il metodo adatto per adempiere la missione loro affidata: cambiare le Costituzioni, creare alcuni decreti nel Capitolo generale o realizzare documenti brevi in cui esporre i loro intenti.

YUJI SUGAWARA, S.J.

Appendice

Elementi da determinare nelle Costituzioni degli Istituti di vita consacrata

A) Norme comuni

- 1) Divisione dell'Istituto e strutturazione delle parti (can. 581)
- 2) Contenuto della potestà dei Superiori e dei Capitoli (can. 596 §1)
- 3) Modo da osservare i tre consigli evangelici (can. 598 §1)
- 4) Contenuto e modo di vivere dell'obbedienza (can. 601)
- 5) Celebrazione delle liturgie delle ore (can. 1174 §1)

B) Istituti religiosi

- 1) Erezione delle case (can. 609 §1)
- 2) Collocazione tra le case *sui iuris* (can. 613 §1)
- 3) Ordinamento e governo del Monastero (can. 614; di monache, can. 615)
- 4) Soppressione di una casa religiosa (can. 616 §1), di una casa *sui iuris* (§3) e di un Monastero *sui iuris* (§4)
- 5) Nomina del Superiore maggiore (can. 623)
- 6) Elezione *ad vitam* del Moderatore supremo e dei Superiori delle case *sui iuris* (can. 624 §1)
- 7) Modo di elezione del Moderatore supremo e di costituzione degli altri Superiori (can. 625 §§1 e 3)
- 8) Funzione del Consiglio dei Superiori (can. 627 §1)
- 9) Contenuto della suprema autorità del Capitolo generale (can. 631 §1)
- 10) Composizione e ambito di potestà del Capitolo Generale (can. 631 §2)
- 11) Escludere o ridurre la capacità economica dell'Istituto, delle Province e delle case (can. 634 §1)
- 12) Esercitazioni apostoliche fuori della comunità del noviziato (can. 648 §2)
- 13) Descrizione del modo di sequela di Cristo (can. 662)
- 14) Clausura del Monastero di vita contemplativa (can. 667 §3)
- 15) Cessione dell'amministrazione e la disposizione dei beni (can. 668 §1)
- 16) Doveri dell'Istituto verso i membri per realizzare la propria vocazione (can. 670)
- 17) Designazione del Superiore per la licenza di predicare ai religiosi nelle chiese o oratori (can. 765)

- 18) Designazione del Superiore per la licenza di pubblicare gli scritti (can. 832)
- 19) Ingiunzione di dimora (can. 1337 §1)
- 20) Identità del giudice di prima istanza negli e tra gli Istituti (can. 1427 §§1 e 2)

«Istituti clericali»

- 1) Obbligo di professione di fede (can. 833, 8°)
- 2) Facoltà di confessione (can. 968 §2)
- 3) Facoltà di concedere le lettere dimissorie (can. 1019 §1)

C) Istituti secolari

- 1) Obblighi dei vincoli sacri per assumere i consigli evangelici (can. 712)
- 2) Modo di vita nelle situazioni ordinarie dei membri (can. 714)
- 3) Durata e modo della designazione dei Moderatori (can. 717 §1)
- 4) Competenza dei Superiori e dei Consigli (can. 720)
- 5) Impedimenti per l'ammissione (can. 721 §2)
- 6) Metodo e durata della prova iniziale (can. 722 §3)
- 7) Incorporazione temporanea e definitiva (can. 723 §§2 e 4)
- 8) Formazione dei membri (can. 724 §1)
- 9) Associazione di membri non incorporati (can. 725)
- 10) Uscita del membro di incorporazione perpetua (can. 727 §1)
- 11) Cause della dimissione di un membro (can. 729)

